

Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 10/02/2011 - rif. AG48/10

Parere sulla Normativa del 10/02/2011 - rif. AG48/10 d.lgs 163/06 Articoli 118, 133 - Codici 118.1, 133.1

La mancata presentazione da parte dell'appaltatore delle fatture quietanzate determina la sospensione di tutti i successivi pagamenti da parte della stazione appaltante, e non solamente di quelle relative ai rapporti appaltatore - subappaltatore. Tale affermazione viene implicitamente confermato dal regolamento di attuazione del codice, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede, allo stesso tempo, un'eccezione a detto principio. L'art. 170 dispone: "In caso di mancato rispetto da parte dell'esecutore dell'obbligo di cui all'articolo 118, comma 3, del codice, qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori." Sebbene, come noto, il regolamento sia destinato ad entrare in vigore a giugno di questo anno e, in particolare gli articoli di cui alla parte II, Titoli VIII, IX e X "non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti" (art. 357 del regolamento), si ritiene che la disposizione in commento possa essere un utile strumento ermeneutico per chiarire l'esatta portata applicativa della norma, rendendola idonea e sufficiente a tutelare la posizione del subappaltatore, senza però compromettere la realizzazione delle opere e l'equilibrio economico finanziario degli appaltatori. Per quanto riguarda, poi, la sorte delle somme trattenute nel caso in cui il contenzioso tra le parti private dovesse protrarsi fino al momento del collaudo dell'opera, si ritiene che la stazione appaltante non possa procedere al pagamento integrale dell'appaltatore in quanto né il codice, né il regolamento di attuazione prevedono un termine finale alla sospensione. Il pagamento in violazione dell'obbligo di sospensione, peraltro, potrebbe essere inidoneo a liberare la stazione appaltante dall'obbligazione, potendo essere gli effetti della sospensione sostanzialmente assimilabili a quelli del sequestro e del pignoramento. Ai sensi dell'art. 225 del d.P.R. 207/2010 (art. 195 d.P.R. 554/1999), pertanto, l'organo di collaudo procederà a determinare il credito liquido dell'appaltatore. L'obbligazione così sorta, però, non potrà essere adempiuta relativamente alla parte necessaria a coprire il credito del subappaltatore nei confronti dell'appaltatore. Per il pagamento di tale somma, nel caso prospettato dall'istante, si dovrà attendere le determinazioni del giudice investito della controversia. Le modalità di conservazione delle somme trattenute sono rimesse al prudente apprezzamento della stazione appaltante (a titolo esemplificativo: intervento e deposito in giudizio, accantonamento in bilancio, deposito presso un notaio).